



Dott. PIERGIUSEPPE RICCA

NOTAIO

COPIA AUTENTICA

Atto di VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

in data 28 settembre 2005

N. 79524/21065 di Repertorio

Parti ASSOCIAZIONE "CUORE AMICO -FRATERNITA'- ORGANIZZAZIONE

NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ONLUS"

Rilasciata ASSOCIAZIONE "CUORE AMICO "



NOTAIO PIERGIUSEPPE RICCA
Via XX Settembre, 97
25026 PONTEVICO (Brescia)
Tel. 030930279

N. 79524 di repertorio N. 21065 di raccolta

ASSOC.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

REG. A VEROLANUOVA

Il ventotto settembre duemilacinque (28/09/2005)
alle ore 15,00 (ore quindici).=

04-10-2005
N. 1143 Serie 1

In Brescia, nella sede dell'Associazione in viale
Stazione civico n.63.=

E 143,00
per reg. E 168,00
TS E 5,00

Avanti a me dott. PIERGIUSEPPE RICCA, notaio alla cal.

residenza di Pontevico, iscritto al Collegio nota-
rile di Brescia, previa rinuncia ai testimoni
fatta, con il mio consenso, dal comparente, avente
i requisiti di legge, si è costituito il Rev.do Don
ARMANDO NOLLI nato a Gavardo l'8 febbraio 1940, re-
sidente in Brescia, via San Faustino n.74, sacer-
dote, della cui identità personale e qualifica io
notaio sono certo.



Esso comparente, agendo nella sua qualità e veste di
PRESIDENTE del Consiglio di Amministrazione della
Associazione: "CUORE AMICO - FRATERNITA' - ORGANIZZA-
ZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ONLUS"
(abbreviabile con la denominazione "CUORE AMICO -
FRATERNITÀ ONLUS"), con sede legale in BRESCIA,
Viale Stazione civico n.63, con durata fissata sino
al 31 dicembre 2020 (codice fiscale N.98057340170),
mi richiede la redazione del verbale dell'assemblea

straordinaria degli associati, indetta per oggi alle ore 15,00, in questo luogo, in seconda convocazione, per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Modifiche dello Statuto dell'Associazione.
- 2- Varie ed eventuali.

Per designazione unanime dei partecipanti all'assemblea, assume la presidenza lo stesso signor Don Armando Nolli, il quale mi affida la funzione di segretario verbalizzante. =

In adesione all'incarico, dò atto che l'assemblea ha il seguente svolgimento:

Preliminarmente il Presidente constata e mi dichiara che:

- l'assemblea è stata qui convocata nel rispetto dei termini e con le modalità fissate all'art.7 del vigente statuto associativo;
- l'odierna assemblea è di "seconda convocazione" ed è, quindi, valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
- sono presenti N. 8 (otto) ----- associati.

Pertanto il Presidente dichiara la validità dell'assemblea e pone in trattazione l'argomento all'ordine del giorno.=

Egli espone ai presenti la necessità di apportare

varie modifiche al vigente statuto associativo, sia per esigenze di carattere operativo che al fine di adeguarlo alle nuove necessità che si impongono nella società moderna. =

Allo scopo egli fornisce chiarimenti sulle modifiche più significative ed innovative apportate all'attuale statuto, e mi consegna il testo del nuovo statuto contenente le modifiche proposte.

Alla fine della sua esposizione, il Presidente invita gli associati presenti a deliberare in merito. Dopo adeguata discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti:

D E L I B E R A

- Di apportare allo Statuto associativo le modifiche proposte, che si concretizzano nell'inserzione nel testo vigente di varie integrazioni, variazioni e/o soppressioni.=

Allo scopo di formare un tutto organico si allega al presente verbale sotto la lettera "A" il testo integrale dello Statuto, che si compone di 35 - trentacinque - articoli, e che sostituisce ad ogni effetto il testo sino ad oggi vigente.

Il nuovo statuto viene firmato per vidimazione in calce ed a margine di ciascun foglio dal Presidente dell'assemblea nonchè Presidente dell'associazione,



e controfirmato da me, omessane la lettura per espressa dispensa da parte dei presenti, i quali dichiarano di avere avuto pregressa conoscenza del testo.=

- Null'altro avendo a deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 16,00 (ore sedici)

Richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto ai presenti; tutti lo approvano come conforme al deliberato; ed a conferma il verbale viene sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e da me.= E' dattiloscritto da me, con macchina a nastro indelebile, su un foglio protocollo, di cui occupa tre facciate e quanto fin qui della quarta.=

firma del notaio

not. Piergiuseppe Fu



**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
" CUORE AMICO FRATERNITA' ONLUS**



DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO - ASSOCIATI

Art.1

L'Associazione "CUORE AMICO – FRATERNITA' Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile anche "CUORE AMICO – FRATERNITA' ONLUS", promossa da don Mario Pasini e mgr Renato Monolo, costituita con atto 4.9.1980 n. 5933/3085 rep. not. Bossoni, reg.to a Brescia il 16.9.1980 al n. 6166 A.P., iscritta al registro persone giuridiche, riconosciuta con D.M. 15.10.1996, con sede in Brescia Viale Stazione n. 63 e con durata fino al 31 dicembre 2020, ha ordinamento democratico ed è retta dal seguente Statuto, dal D.Lgs. 460/1997 e dalle norme statali e regionali sulle Organizzazioni di utilità sociale senza fini di lucro.

Art.2

L'Associazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza e della promozione umana e potrà pertanto:

- a) Sostenere in modo prioritario le opere missionarie in genere e i singoli missionari e missionarie nelle loro iniziative religiose, assistenziali, culturali, educative, sociali, anche inviando, in collaborazione con l'Ufficio Missionario Diocesano di Brescia e con l'Associazione don Renato Monolo, volontari in aiuto diretto ai missionari.
- b) Aiutare persone, famiglie ed enti particolarmente bisognosi, ammalati, disabili o associazioni che si interessano espressamente a loro.
- c) Promuovere, anche a livello culturale, lo spirito cristiano della fraternità, sia con iniziative informativo-pubblicistiche (sui problemi della Chiesa missionaria, delle migrazioni, dell'assistenza alle categorie più emarginate: malati, handicappati, anziani, ecc.), sia con iniziative culturali vere e proprie (conferenze, convegni, opuscoli, documentazione, ecc.).
- d) Sostenere iniziative editoriali cattoliche con chiara finalità educativa in senso cristiano e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche della solidarietà internazionale, con particolare riguardo all'attività missionaria e del volontariato.
- e) Editare notiziari e pubblicazioni periodiche.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate o direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

L'Associazione assume la figura di associazione riconosciuta, a norma degli art. 12 e ss. del Codice Civile, non ha fini di lucro e si caratterizza quale organizzazione di volontariato fondata sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

Art. 4

All'Associazione possono iscriversi tutte le persone che, a giudizio del Consiglio Direttivo, condividano lo spirito dell'Associazione svolgano o abbiano svolto un'attività di valore equivalente a quella indicata nell'art. 2.

E' in ogni caso esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale.

Gli accertamenti dei requisiti per l'ammissione e l'attribuzione della qualifica di Associato sono



effettuati dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di due Associati di cui almeno uno Emerito, nonché di domanda scritta di ammissione nella quale il candidato dichiara di condividere lo spirito dell'Associazione e di accettarne senza riserve lo Statuto.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata, da comunicarsi per iscritto all'interessato. L'eventuale ammissione decorre dalla data della delibera.

Contro il mancato accoglimento della domanda di ammissione l'aspirante Associato può proporre ricorso scritto al Consiglio Direttivo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'eventuale diniego. Il Consiglio Direttivo è tenuto a sottoporre il ricorso all'Assemblea, la quale potrà insindacabilmente disporre l'ammissione del candidato o rigettarne la domanda definitivamente.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per le seguenti cause:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- decadenza per mancanza oggettiva dei requisiti per l'ammissione;
- esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo;
- nel caso di persone fisiche mandatarie degli Enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, quando cessino di esserne i rappresentanti pro-tempore o quando l'Ente mandante cessi di appartenere all'Associazione.

Gli Associati hanno il diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e alle Assemblee, di ottenere il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate in ragione delle mansioni svolte, di prendere visione dei verbali delle Assemblee degli Associati e di trarne delle copie, di recedere dall'Associazione.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a svolgere con continuità le attività sociali nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento interno, a mantenere verso gli Associati e i terzi un comportamento conforme all'ispirazione solidaristica dell'organizzazione, tale da non arrecare danno al buon nome dell'Associazione.

Fatta salva la disciplina uniforme del rapporto associativo gli Associati possono essere Ordinari o Emeriti.

Gli Associati Ordinari sono le persone fisiche che si impegnano a svolgere con continuità le attività sociali con le modalità previste dal regolamento interno.

Gli Associati Emeriti sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione o coloro che hanno vissuto la realtà della Associazione con particolari meriti, o che, avendo contribuito in maniera significativa alla diffusione ed alla promozione delle attività e dei principi indicati all'art. 2, manifestano l'intenzione di impegnarsi a sostenere fattivamente le attività dell'Associazione. Il numero degli Associati Emeriti non potrà superare i venticinque.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.



ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 6

L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria si riunisce due volte all'anno ed è convocata dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 degli Associati.

Art. 7

La convocazione si effettua mediante lettera indirizzata ai singoli soci almeno otto giorni prima della data stabilita.

Gli inviti devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati iscritti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

Art. 8

L'Assemblea ordinaria:

- approva i bilanci preventivo e consuntivo con le relative relazioni contabili;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente ;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione comunque denominati, nonché sui fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;
- delibera l'esclusione degli Associati su proposta motivata del Consiglio Direttivo;
- revoca i membri del Consiglio Direttivo per giusta causa;
- approva i regolamenti.

Art. 9

L'Assemblea straordinaria:

- delibera su ogni questione istituzionale e normativa inerente la vita dell'Associazione;
- delibera le modifiche da apportare allo statuto;
- delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 10

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti gli Associati e ogni Associato ha diritto ad un voto.

Art. 11

Le delibere dell'Assemblea ordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei presenti e quelle di competenza dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, ad eccezione delle delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio per le quali è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

ELEZIONI E CESSAZIONE DALLE CARICHE.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale dell'Associazione vengono eletti ogni triennio.

I membri del Consiglio Direttivo cessano dal loro incarico per le seguenti cause:

- scadenza del termine;
- perdita della qualifica di Associato o di rappresentante di Ente associato;
- per revoca assembleare.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere-Economo cessano dal loro incarico per le seguenti cause:

- scadenza del termine;
- perdita della qualifica di membro del Consiglio Direttivo e/o di Associato;
- per revoca assembleare.

Art. 13

Le persone che già hanno ricoperto cariche sono rieleggibili nei limiti previsti dal successivo articolo 15.

Art. 14

Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto. Non è ammesso il voto per delega. Risultano eletti membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale e Presidente dello stesso coloro che riportano il maggior numero di voti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque ad undici, eletti fra gli Associati secondo le modalità precisate nel vigente Statuto.

Esso viene rinnovato ogni triennio con i seguenti criteri:

- i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, al massimo, sono eletti tra i Consiglieri in scadenza ad eccezione di coloro che abbiano comunicato al Presidente la propria non disponibilità a ricandidarsi;
- gli altri membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra gli Associati Emeriti ed Ordinari che non siano Consiglieri in scadenza.

In caso di parità si procederà al ballottaggio per i membri necessari al raggiungimento del quorum del Consiglio.

Art. 16

I componenti il Consiglio Direttivo dovranno tenere la prima riunione entro 10 giorni dalla elezione e procedere alla distribuzione delle cariche sociali.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- provvede all'amministrazione dell'Associazione escluse soltanto le funzioni che legge e statuto riservano agli altri organi;
- elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere- Economo;

- nomina, al proprio interno, l'Ufficio di Presidenza;
- nomina il Direttore Responsabile del periodico " CUORE AMICO" il cui mandato cesserà, se non confermato, alla stessa data del Consiglio Direttivo;
- nomina il Direttore dell'Associazione, anche fra i non associati, determinandone i compiti e la durata;
- nomina eventuali collaboratori per le attività sociali;
- assume il personale dipendente;
- formula il programma dell'attività sociale;
- fissa i criteri per la valutazione delle richieste di elargizione;
- decide, secondo gli scopi statuari, circa le erogazioni esaminate in via preventiva dall'Ufficio di Presidenza;
- affida all'Ufficio di Presidenza le delibere di elargizione, nel limite dell'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo e le relative relazioni contabili da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- delibera circa l'ammissione degli Associati;
- accerta la decadenza degli Associati;
- stabilisce gli Istituti di Credito per il deposito dei fondi;
- convoca l'Assemblea degli Associati fissandone l'Ordine del Giorno.

Art. 18

Qualora nel corso del mandato si rendesse vacante la carica di Consigliere l'Assemblea provvede alla sostituzione entro 30 giorni. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono sino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Art. 19

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono entro 30 giorni convocare l'Assemblea degli Associati affinché provveda ad indire nuove elezioni. Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno cinque volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno 1/3 dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio deve avvenire a mezzo lettera, indirizzata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, che specifichi il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o per via telematica.

Art. 21

La riunione Consigliare è valida quando interviene la metà dei Consiglieri e almeno un componente del Collegio Sindacale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 22

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e da un numero variabile di Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Si riunisce di norma ogni settimana con la presenza del Direttore. Svolge le seguenti attività:

- valuta le richieste e decide le elargizioni sulla base dei criteri e fino all'ammontare fissato dal

- Consiglio Direttivo informandolo nella prima seduta utile;
- adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
 - predispone l'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
 - autorizza i rimborsi delle spese sostenute per conto dell'Associazione;
 - stende il mansionario del Direttore dell'Associazione, del personale dipendente e degli eventuali collaboratori per le attività sociali.

IL PRESIDENTE

Art. 23

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale e negoziale e svolge le seguenti funzioni;

- presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza;
- è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- cura l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti e ne promuove, se necessario, le modifiche;
- stipula i contratti e firma la corrispondenza e fa quanto occorre per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo;
- ha facoltà di delegare le sue funzioni al Vice Presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo;
- presiede il Comitato di Redazione del periodico "Cuore Amico", composto da membri indicati dall'Ufficio di Presidenza, riunendolo almeno una volta per ogni numero da pubblicare;
- sorveglia il buon andamento amministrativo;
- sottopone al Collegio Sindacale e all'Assemblea degli Associati i bilanci preventivo e consuntivo con le relative relazioni contabili.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 24

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso ne sia impedito per assenza o per altra causa. Svolge inoltre tutte le altre funzioni delegate dal Presidente.

IL SEGRETARIO

Art. 25

Il Segretario:

- collabora con il Cassiere-Economo, perché si redigano i bilanci preventivo e consuntivo e le relazioni contabili della Associazione che il Presidente presenta al Consiglio Direttivo, al Collegio Sindacale ed infine all'Assemblea degli Associati;
- provvede all'aggiornamento del registro degli Associati;
- predispone l'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza;
- cura la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea;
- svolge le funzioni eventualmente delegate dal Presidente.

IL CASSIERE - ECONOMO

Art. 26

Il Cassiere-Economo:

- collabora con il Segretario perché si redigano i bilanci preventivo e consuntivo e le relazioni contabili della Associazione;
- aggiorna i libri ed i documenti contabili in uso;
- firma i mandati per le elargizioni e per i pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo o dall'Ufficio di Presidenza;

Amando Volpi

Francesco...



- verifica la correttezza della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dandone relazione all'Ufficio di Presidenza e predispone mensilmente una situazione delle entrate e delle uscite;
- svolge le funzioni eventualmente delegate dal Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 27

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non Associati, ed ha i seguenti compiti:

- deve riunirsi almeno una volta all'anno entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo;
- esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione;
- accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte;
- esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti o ispezioni e controlli;
- accerta periodicamente la consistenza di cassa.

Art. 28

Il Collegio Sindacale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'incarico di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con la carica di Consigliere.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 29

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi liberi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- raccolte pubbliche di fondi provenienti da iniziative pubbliche e/o editoriali;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo, conformemente all'art. 5 della legge n. 266/91 e destinati alle finalità previste dal presente statuto..

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di un suo delegato.

PATRIMONIO

Art. 30

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- da contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di Enti e privati o comunque da qualsiasi altra eventuale entrata;
- dagli eventuali avanzi di bilancio;
- dal periodico " CUORE AMICO ", di cui l'Associazione è " proprietario " ed " editore ", iscritto al registro dei periodici del Tribunale di Brescia al n. 5/1982 che diffonde tra gli Associati gli scopi della Associazione.

Il Patrimonio della Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 2 del presente statuto.

GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI

Art. 31

Tutti gli incarichi elettivi svolti nell'ambito dell'Associazione sono gratuiti. Il rimborso di eventuali spese

sostenute per l'Associazione verrà di volta in volta autorizzato dall'Ufficio di Presidenza.

RENDICONTO ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 32

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo annuale, che dovrà essere presentato all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. Il termine può essere prorogato a 6 mesi, dal Consiglio Direttivo, quando particolari esigenze lo richiedano. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

Art. 33

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile. Infine, per quanto non contemplato si fa riferimento al D.Lgs. n. 460/97.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 35

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli Associati e tra gli Associati e l'Associazione in dipendenza del rapporto associativo saranno risolte da un Collegio composto da tre arbitri. Ogni parte nominerà il proprio arbitro mentre il terzo sarà designato dai due già nominati, o, in caso di disaccordo, dall'Ordinario della Diocesi di Brescia. Gli arbitri decideranno inappellabilmente, senza formalità e secondo equità.

Immediato

Piergiuseppe Ricca



La presente copia è conforme all'originale in atti
del Notaio Piergiuseppe Ricca di Pontevecchio.

Consta di tre fogli.

Si rilascia per ASSOCIAZIONE

Pontevecchio, li 10 OTT 2005

[Signature]

